uno, il progetto di British Gas Italia S.p.A., ha ottenuto dopo un lungo e complesso iter le necessarie autorizzazioni, e cioè:

- il decreto autorizzativo del Ministero delle attività produttive del 21 gennaio 2003;
- l'accordo sostitutivo di concessione, dall'autorità portuale, del 21 gennaio 2003.

Il terminale, con una capacità prevista di 8 miliardi di m^3 standard, dovrebbe essere realizzato a Brindisi entro il 2007.

Altre attività connesse alla rete di trasporto

Nel corso del 2002 altre due vicende hanno riguardato il sistema di trasporto nazionale, richiedendo in un caso anche un intervento, solo di tipo consultivo, da parte dell'Autorità: si tratta del gasdotto Transmed e della tassa ambientale sui gasdotti introdotta dalla Regione Sicilia.

L'art. 30 della legge n. 273/02, recante *Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza* (si tratta di uno dei collegati alla legge finanziaria del 2003), ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2002-2003, le tariffe di trasporto sulla rete nazionale dei gasdotti, determinate ai sensi del decreto legislativo n. 164/00, non si applicano alla parte dei gasdotti sottomarini, di importazione di gas naturale da Stati non appartenenti all'Unione europea, che ricade entro il mare territoriale italiano. È questo il caso del gasdotto appartenente alla società Transmediterranean Pipeline Co. Ltd., ubicato nell'*offshore* siciliano. Più precisamente, il Governo ha demandato le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 164/00 ad accordi tra lo Stato italiano e gli altri Stati interessati, vincolandole comunque al rispetto della Direttiva 98/30/CE. Il secondo comma del medesimo articolo ha inoltre autorizzato le imprese di trasporto operanti nel territorio nazionale a realizzare le eventuali compensazioni tra i soggetti interessati per i pagamenti effettuati nell'anno termico 2001-2002.

2 Il progetto ha già ricevuto tutte le autorizzazioni rilevanti a livello nazionale e locale. In particolare:
- lo Studio di impatto ambientale è stato approvato dalla Regione Veneto nell'agosto del 1999;
- il Ministero dell'ambiente ha concesso il VIA (Valutazione d'impatto ambientale) nel dicembre del 1999;
- l'autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stata rilasciata nel luglio del 2000;
- il progetto è parte qualificante del Documento d'intesa Edison – Regione Veneto firmato nel marzo del 2000.

La tassa sul gasdotto regionale istituita dalla Regione Sicilia

Con la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante *Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002*, la Regione Sicilia ha istituito un tributo ambientale "allo scopo di finanziare investimenti finalizzati a ridurre e prevenire il potenziale danno ambientale derivante dalle condotte installate sul territorio della regione siciliana". Secondo questa legge il gettito del tributo "è destinato a finanziare iniziative volte alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente con particolare riguardo alle aree interessate dalla presenza delle condotte".

Il presupposto dell'imposizione è dato dalla presenza, sul territorio regionale, di gasdotti classificabili di prima specie, ai sensi del decreto ministeriale 24 novembre 1984, ossia di gasdotti, principalmente di interconnessione con i sistemi di importazione dal Nord Africa, eserciti a pressioni medio alte (superiori a 24 bar). L'imposta approvata dal governo della Regione Sicilia è un'imposta sulla proprietà dei metanodotti. Il presupposto della tassa siciliana è infatti la proprietà dei metanodotti (art. 6, comma 3, della legge regionale n. 2/02).

Il tributo siciliano è un'imposta in somma fissa, poiché è commisurata al volume dei metanodotti e non al flusso di energia in essi trasportata. Come tale, pertanto, è difficilmente qualificabile come imposta ambientale, dal momento che quest'ultima dovrebbe essere un'imposta sulla quantità di energia (come le accise). Infatti, accrescendo il costo di ogni unità di energia, essa dovrebbe influire sui costi marginali di produzione e quindi anche sul prezzo finale pagato dal consumatore, stimolando un minor uso dell'energia e, di conseguenza, un minor inquinamento. Il tributo invece, proprio perché strutturato quale imposta in somma fissa, non dipende dalla quantità di energia trasportata e quindi non induce un minor consumo di metano; l'unico risultato che ottiene è quello di aumentare i costi fissi dell'impresa, a parità di quantità di gas trasportate.

Nell'esercizio delle proprie funzioni consultive (vedi anche Capitolo 7), l'Autorità ha inviato diverse segnalazioni su tale tributo: al Governo, alla Commissione europea, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri.

Con la delibera 23 maggio 2002, n. 96, l'Autorità ha segnalato al Governo che le disposizioni della legge della Regione Sicilia n. 2/02 presentano profili di illegittimità tali da determinare gravi impedimenti alla realizzazione degli obiettivi di liberalizzazione e apertura del mercato interno del gas naturale, nazionale ed europeo, nonché potenziali rilevanti ripercussioni sulla sicurezza degli approvvigionamenti.

In particolare, secondo l'Autorità, il tributo comporta un ostacolo alla libera circolazione di merci tra le Regioni e tra gli Stati membri dell'Unione europea, e pertanto si configura come un dazio. La giurisprudenza della Corte costituzionale ha più volte affermato il principio dell'irrilevanza della forma della

limitazione, dovendosi ritenere incostituzionale qualunque provvedimento che induca in qualsiasi modo ostacoli alla libera circolazione tra le Regioni. Se il tributo fosse legittimo dovrebbe trovare riconoscimento in tariffa. L'eventuale riconoscimento nella tariffa di trasporto del gas (che grava oggi per circa il 15 per cento sul costo finale del servizio comprese le tasse) dell'onere derivante per l'impresa dall'imposizione regionale determinerebbe aumenti dei corrispettivi previsti sui punti di entrata e di uscita dalla rete. L'Autorità ha segnalato inoltre che, a fronte di tali aumenti del costo delle importazioni dall'Algeria, si potrebbe scatenare una rincorsa di aumenti anche per il gas di altre provenienze, con evidenti conseguenze negative per il livello dei prezzi nell'intero paese. Il tributo determina anche un aumento degli oneri complessivi per la realizzazione di nuove infrastrutture nella regione Sicilia, pregiudicando da un lato lo sviluppo di nuovi investimenti nella regione, dall'altro la realizzazione delle iniziative già programmate per nuove importazioni di gas.

Il 20 giugno 2002, con la delibera n. 112, L'Autorità ha trasmesso al Presidente della Commissione europea una nota nella quale ha ritenuto necessario illustrare gli effetti che possono aversi sul mercato nazionale ed europeo del gas naturale dall'applicazione delle disposizioni della legge regionale n. 2/02, affinché la Commissione avvii tempestivamente le iniziative ritenute più opportune.

Nella medesima data, l'Autorità ha trasmesso al Presidente del Senato, al Presidente della Camera osservazioni e proposte concernenti le disposizioni della legge della Regione Sicilia n. 2/02, e al Presidente del Consiglio dei ministri il documento (delibera 20 giugno 2002, n. 113).

Come si vedrà meglio di seguito, contro questo tributo Snam Rete Gas ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) della Lombardia, il quale lo ha ritenuto in contrasto con l'ordinamento comunitario e, quindi, non rilevante ai fini tariffari, riconoscendo la validità degli argomenti dell'Autorità. A partire dal mese di dicembre 2002, Snam Rete Gas ha sospeso i pagamenti del tributo.

Attività di regolazione economica e tecnica della rete di trasporto, dello stoccaggio e dei terminali di rigassificazione

Nel corso del 2002 e dei primi mesi del 2003 l'attività di regolazione economica da parte dell'Autorità ha riguardato l'aggiornamento delle tariffe di trasporto, stoccaggio e rigassificazione; nell'ambito della regolazione tecnica, l'attività è stata invece dedicata al completamento del quadro normativo del trasporto, con la definizione dei Codici di rete. Nell'ambito di tali attività l'Autorità si è avvalsa di una serie di tavoli tecnici per discutere degli argomenti più controversi, tavoli ai quali hanno preso parte il Ministero delle attività produttive e gli operatori del settore.

L'aggiornamento del quadro tariffario è avvenuto: per il trasporto con le delibere 26 giugno 2002, n. 120, e 25 luglio 2002, n. 146; per l'utilizzo dei terminali di rigassificazione con la delibera 2 luglio 2002, n. 128. Le tariffe di stoccaggio, attualmente in vigore e valide sino al 2006, sono state definite con la delibera 26 marzo 2002, n. 49, descritta in dettaglio nella *Relazione Annuale* dello scorso anno.

Delibera n. 120/02: rigetto delle tariffe di Snam Rete Gas

Ai sensi dell'art. 12 della delibera 30 maggio 2001, n. 120, che ha fissato i criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto e per l'utilizzo dei terminali di GNL, nel marzo 2002 Snam Rete Gas ha presentato all'Autorità la proposta tariffaria per l'anno termico 2002-2003.

Nella proposta Snam Rete Gas chiedeva il riconoscimento in tariffa del tributo ambientale imposto dalla legge della Regione Sicilia n. 2/02, sotto forma del parametro Y previsto dalla delibera n. 120/01. Il termine Y è uno dei parametri che, in sede di aggiornamento annuale, consente di inserire nel calcolo dei ricavi di riferimento per la definizione della tariffa i costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e da mutamenti del quadro normativo.

Ritenendo non applicabile il tributo disposto dalla Regione Sicilia perché in contrasto con normative europee direttamente applicabili a livello nazionale (come si è visto in dettaglio al paragrafo precedente), con la delibera n. 120/02 l'Autorità non ha approvato le proposte presentate da Snam Rete Gas e ha invitato la società a proporne di nuove, definite senza considerare gli effetti della legge della Regione siciliana. L'Autorità ha comunque autorizzato Snam Rete Gas a inserire nei contratti con i propri clienti clausole volte a garantire una rapida definizione di conguagli a suo favore ove, nell'accertamento definitivo, il tributo fosse risultato effettivamente dovuto.

Contro questa delibera, che ha respinto le tariffe calcolate da Snam Rete Gas includendo il riconoscimento in tariffa del tributo ambientale siciliano, la società ha presentato ricorso presso il TAR della Lombardia.

Delibera n. 146/02: approvazione tariffe di trasporto

Nel mese di luglio, con delibera n. 146/02, l'Autorità ha approvato le tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale per l'anno termico 2002-2003, riformulate da Snam Rete Gas nelle due ipotesi di esclusione e di accoglimento del tributo ambientale sui gasdotti istituito dalla Regione Sicilia.

Le nuove tariffe (Tav. 5.9), in vigore dall'ottobre 2002 all'ottobre 2003, presentano una riduzione complessiva di alcuni punti percentuali rispetto alle tariffe dell'anno termico 2001-2002, per effetto dell'aumento dei volumi di gas trasportato e del *price cap*. Rispetto allo scorso anno termico, i corrispettivi di

TAV. 5.9 **TARIFFE DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO**

Anno termico 2002/2003; tariffe in assenza di debenza del tributo disposto dalla legge della Regione Sicilia n. 2/02

CORRISPETTIVI UNITARI VARIABILI (€/GJ)				
CV	0,173371			
CV^P	0,003955			
Corrispettivi unitari di capacità di rete nazionale (€/a/Sm^3)/g)				
CPe		**CPu**		
Mazara del Vallo	2,731958	Friuli - Venezia Giulia	A	0,767583
Passo Gries	0,301757	Trentino Alto Adige- Veneto	B	0,822427
Tarvisio	0,711128	Lombardia Orientale	C	0,959557
Panigaglia	0,595533	Lombardia Occidentale	D	1,060067
Nord Occidentale	0,077469	Nord Piemonte	E1	1,278973
Nord Orientale	0,077469	Sud Piemonte e Liguria	E2	1,060067
Rubicone	0,112715	Emilia e Liguria	F	0,822427
Falconara	0,476509	Basso Veneto	G	0,756084
Pineto	0,698533	Toscana e Lazio	H	0,669824
San Salvo	0,517729	Romagna	I	0,584786
Candela	0,614680	Umbria e Marche	L	0,432183
Monte Alpi	0,862638	Marche e Abruzzo	M	0,521080
Crotone	1,885737	Lazio	N	0,583876
Gagliano	2,020059	Basilicata e Puglia	O	0,625054
		Campania	P	0,409057
Stoccaggi Eni – Divisione Agip / Edison Gas	0,161823	Calabria	Q	0,387413
		Sicilia	R	0,149773
CORRISPETTIVI UNITARI DI CAPACITÀ DI RETE REGIONALE CRr (€/a/Sm^3/g)				
Rete Gas Italia				1,249947
Edison Gas e SGM				1,638625
CORRISPETTIVO FISSO CF(A)		1° livello	2° livello	3° livello
Rete Gas Italia (€/a)		3 120,3909	7 801,0276	17 693,5942
Edison Gas e SGM (€/punto di riconsegna)		5 219,9858	2 156,2891	31,2170

(A) La definizione dei livelli è in funzione di una serie di parametri, tra cui vi possono essere il consumo annuo del punto di riconsegna, la tipologia di catena di misura, i metri cubi prelevati, la tipologia degli apparati di misura o il metodo di acquisizione dei dati di misura.

capacità sulla rete nazionale risultano più bassi in media del 4 per cento nei punti di entrata e del 14 per cento nei punti di uscita, mentre quelli sulla rete regionale risultano inferiori del 7 per cento circa; viceversa i corrispettivi fissi sono aumentati dello 0,7 per cento.

È da evidenziare che sulla tariffa di trasporto di gas naturale pende comunque l'accertamento della effettiva debenza da parte di Snam Rete Gas del tributo regionale siciliano. La delibera n. 146/02 prevede che qualora fosse accertata la legittimità del tributo regionale, il suo riconoscimento in tariffa sarà automatico e retroattivo. A tal fine l'Autorità ha reso disponibili agli operatori interessati al trasporto del gas, oltre ai valori tariffari entrati in vigore l'1 ottobre 2002, anche quelli che dovranno essere applicati in caso di conferma di legittimità.

A gennaio 2003 il TAR della Lombardia ha reso nota la sentenza[3] con la quale ha respinto la domanda di Snam Rete Gas di annullare la delibera dell'Autorità n. 120/02, dichiarando, in via incidentale, l'incompatibilità del tributo ambientale della Regione Sicilia sui gasdotti con l'ordinamento comunitario.

Delibera n. 128/02: tariffa di rigassificazione

Nel luglio 2002 l'Autorità, con delibera n. 128/02, ha approvato le tariffe per l'utilizzo dei terminali di GNL per l'anno termico 2002-2003 (Tav. 5.10). Le nuove tariffe, in vigore a partire dall'1 ottobre 2002, presentano un aumento complessivo medio dello 0,8 per cento rispetto alle tariffe dell'anno termico 2001-2002, valide fino al 30 settembre 2002.

TAV. 5.10 **TARIFFA DI RIGASSIFICAZIONE PER L'UTILIZZO DEL TERMINALE DI PANIGAGLIA DI GNL ITALIA S.P.A.**

Anno termico 2002-2003

CORRISPETTIVI UNITARI	UNITÀ DI MISURA	VALORE
di impegno associato ai quantitativi di GNL scaricato CQS	€/a/m³ liquido	3,609349
associato agli approdi contrattuali CNA	€/numero di approdi in un anno	17 007,119989
variabili per l'energia associata ai volumi rigassificati: CVL CVLP	 €/GJ €/GJ	 0,064737 0,001250
Perdite	per m³ rigassificato	2%

3 Sentenza del 24 gennaio 2003, n. 130.

Modifica della tariffa di stoccaggio di Stogit per l'anno 2003: la delibera 13 marzo 2003, n. 21

Lo scorso marzo l'Autorità (con delibera n. 21/03) ha disposto una modifica della tariffa di stoccaggio applicata dalla Stogit per l'anno 2003, definendo una componente addizionale a tale tariffa da versare da parte degli utenti del servizio di stoccaggio di modulazione ciclica, in proporzione al numero dei clienti finali direttamente o indirettamente da loro forniti tramite le reti di distribuzione. Un breve *excursus* è utile per comprendere la ragione di tale componente addizionale.

Nel 1991, in concomitanza con l'adeguamento da parte del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) della quota fissa della materia prima utilizzata per il calcolo delle tariffe per il mercato civile, Snam aveva stipulato con un primario istituto assicurativo un contratto di assicurazione per gli utenti del settore civile (precisamente la Polizza di assicurazione responsabilità civile incendio infortuni – Utenti civili gas metano), con decorrenza dallo stesso anno.

I soggetti beneficiari della copertura prestata dal contratto di assicurazione sono su tutto il territorio nazionale "le persone che - siano o meno intestatarie del contratto di fornitura - usano anche occasionalmente gas metano o da esso derivato fornito tramite reti di distribuzione urbana, in relazione all'utilizzo di un impianto interno a valle del punto contrattuale di consegna da parte del fornitore", ad esclusione delle "seguenti utenze allacciate alle reti di distribuzione urbana:

- consumatori industriali e complessi ospedalieri con prelievo annuo superiore rispettivamente a 200 000 e 300 000 m^3 annui;
- consumatori di metano per autotrazione".

Nel 2002, in conseguenza della riorganizzazione societaria, Eni è succeduta nella posizione contrattuale della Snam e ha concordato proroghe della scadenza della copertura assicurativa sino al 31 dicembre 2003. All'inizio del 2003 Eni ha trasferito l'assicurazione a Stogit.

In base al prospetto presentato all'Autorità da quest'ultima, gli oneri complessivi derivanti dal trasferimento dell'assicurazione alla Stogit, riferiti a 17 milioni di clienti finali, sono quantificabili complessivamente in 6,5 milioni di euro, pari al costo di circa 38 c€ per cliente finale.

Tali oneri si aggiungono ai costi sostenuti dalla società per l'erogazione del servizio di stoccaggio per l'anno 2003. Di conseguenza, essendo la struttura tariffaria basata sui costi, l'Autorità ha disposto la modifica della relativa tariffa di stoccaggio, riconoscendo a Stogit il costo aggiuntivo derivante da tale assicurazione.

Regolazione dell'accesso alla rete di trasporto: la delibera n. 137/02.

In merito all'attività di regolazione tecnica di trasporto e dispacciamento, con la delibera n. 137/02, l'Autorità ha stabilito i criteri atti a consentire il libero accesso alle infrastrutture di trasporto e gli obblighi per le imprese che svolgono tale attività, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00. Il provvedimento contiene regole immediatamente integrabili nei contratti esistenti e norme per la definizione del Codice di rete delle imprese di trasporto. In tal senso, è servita l'esperienza di un anno di applicazione della delibera n. 120/01 sulle tariffe, che conteneva, in via transitoria, alcune indicazioni urgenti in materia di accesso al servizio di trasporto, in particolare sui temi delicati del conferimento di capacità e del bilanciamento; così come sono servite l'esperienza del gruppo di lavoro informale e le indicazioni tratte dall'incontro e dal confronto tra l'Autorità e il Ministero delle attività produttive, le imprese di trasporto, di stoccaggio e gli utenti, sui temi del bilanciamento e della pubblicazione dei dati (argomento trattato più oltre).

Il provvedimento si compone di due parti principali. La prima, relativa propriamente all'accesso, regola sostanzialmente gli obblighi per le parti tramite i quali è disciplinata la fase precontrattuale, che si conclude con la sottoscrizione del contratto di trasporto tra utente e impresa di trasporto. La seconda riguarda l'erogazione del servizio di trasporto, secondo i termini dei singoli rapporti contrattuali.

A seguito dell'emanazione della delibera n. 137/02 da parte dell'Autorità, alcune società utenti del servizio di trasporto, che svolgono attività di importazione e *trading* di gas naturale, precisamente Dalmine Energie S.p.A., Edison Gas, Energia, Eni divisione Gas & Power S.p.A., Plurigas, e l'impresa di trasporto Snam Rete Gas hanno presentato ricorso al TAR della Lombardia per l'annullamento di alcune parti della delibera. I temi contestati riguardano principalmente la procedura di conferimento di capacità presso i punti di importazione, in particolare l'ordine di priorità stabilito per l'accesso (in relazione alla data di sottoscrizione del contratto e alla durata dello stesso) e le modalità di ripartizione della capacità in caso di congestione, la durata del conferimento, nonché il conferimento prioritario per le nuove strutture di importazione. In merito al primo ricorso, presentato da Dalmine Energie nell'agosto 2002, il TAR della Lombardia ha respinto la relativa richiesta di sospensione dell'esecuzione della delibera, giudicando non sussistenti gli estremi per tale richiesta. Per quanto riguarda lo stato degli altri ricorsi, presentati nel novembre 2002, sono tuttora pendenti presso il TAR in attesa di giudizio.

Delibera n. 137/02: obblighi informativi

Per consentire l'accesso a nuovi entranti bisogna che questi possano anzitutto accedere alle informazioni sino a ora detenute dal solo *incumbent*. L'Autorità ha pertanto posto in capo alle imprese di trasporto obblighi informativi:

- a beneficio degli utenti del servizio, in modo da attenuare l'asimmetria informativa che attualmente svantaggia i nuovi entranti;
- nei confronti dell'Autorità, ai fini dell'esercizio dei compiti di monitoraggio e vigilanza di quest'ultima.

A titolo di esempio, tra le informazioni che le imprese di trasporto devono comunicare all'Autorità sono comprese tutte quelle che riguardano l'importazione. In tal senso, e solo per questo tema, l'Autorità richiede informazioni e dati anche a soggetti diversi dalle imprese di trasporto, quali quelli che esercitano l'attività di importazione.

Delibera n. 137/02: conferimento di capacità

Uno degli aspetti più importanti e delicati nella disciplina della regolazione dell'accesso alle infrastrutture di trasporto del gas naturale è il conferimento di capacità di trasporto, in particolare delle capacità presso i punti di entrata della rete nazionale interconnessi con l'estero, punti nevralgici del sistema, dove di fatto si verificano episodi di congestione. Il conferimento è l'esito del processo mediante il quale viene individuata (e quindi attribuita) la quantità massima di gas che ciascun utente può immettere o prelevare dalla rete in termini di volume giornaliero. L'Autorità ha predisposto i criteri con i quali sono definite le modalità per il conferimento della capacità di trasporto tenendo conto della specificità della situazione dell'approvvigionamento del sistema nazionale del gas e della sua elevata dipendenza da fonti anche esterne all'Unione europea, con forniture, regolate in massima parte da contratti pluriennali di tipo *take or pay*, che prevedono sia impegni di pagamento annuali, indipendenti dalle quantità di gas effettivamente ritirate, sia una certa flessibilità di ritiro nel corso dell'anno.
È necessario ricordare a tal proposito che il decreto legislativo n. 164/00 prevede una specifica tutela dei contratti di tipo *take or pay* sottoscritti prima dell'entrata in vigore della Direttiva 98/30/CE; indicazione confermata anche dai successivi Documenti di programmazione economica e finanziaria, rispettivamente per il 2002-2006 e 2003-2007, quest'ultimo recentemente approvato dal Consiglio dei ministri. Le modalità di conferimento devono pertanto rispondere alla duplice esigenza di tutelare in misura ragionevole i vecchi contratti di importazione e di favorire la promozione della concorrenza, permettendo a nuovi operatori di entrare nel mercato.
È stato stabilito che il conferimento avvenga su base annuale per tutti i punti

della rete nazionale, a eccezione di quelli di entrata interconnessi con l'estero, ove si mantiene la cadenza annuale di conferimento, ma con un anticipo di 2 anni e con la possibilità di estendere il conferimento alla durata di 5 anni per i titolari di contratti di importazione pluriennali. Tale possibilità corrisponde all'esigenza di non penalizzare questa forma di approvvigionamento che, con la durata annuale, resterebbe esposta all'alea della congestione in entrata e non potrebbe ragionevolmente essere praticata. La durata quinquennale consente cioè di superare questo ostacolo, tenuto anche conto delle possibilità di rinegoziazione periodica dei contratti di approvvigionamento e di trasporto all'estero verso l'Italia.
L'anticipo di 2 anni soddisfa invece l'esigenza di lasciare un tempo sufficiente per intraprendere azioni di risposta a un'eventuale congestione in entrata: da parte dell'impresa di trasporto, con l'accelerazione della realizzazione di potenziamenti; da parte degli utenti, con l'offerta di sostenere il costo dei potenziamenti o con la rinegoziazione dei loro contratti di approvvigionamento e di trasporto all'estero, verso l'Italia. L'anticipo, inoltre, offre: all'impresa di trasporto maggiore certezza sui ricavi (e quindi sull'equilibrio economico e finanziario degli investimenti) e ai titolari di contratti di approvvigionamento pluriennali una precedenza rispetto ai titolari di contratti annuali.
L'Autorità ha stabilito un ordine di priorità per l'accesso ai punti di entrata della rete di trasporto interconnessi con l'estero, anche in considerazione degli episodi di congestione verificatisi in alcuni di essi durante i conferimenti per l'anno termico 2001-2002. In base a tale ordine, hanno diritto di accesso:

- in primo luogo, i soggetti titolari di contratti di importazione di tipo *take or pay* sottoscritti prima dell'entrata in vigore della Direttiva 98/30/CE, per la quantità media giornaliera prevista dal contratto;
- in secondo luogo, i titolari di contratti di importazione pluriennali "post direttiva";
- ove residui dal conferimento pluriennale, i soggetti sopra menzionati hanno accesso al conferimento di capacità annuale, concorrendovi insieme ai soggetti titolari di contratti di importazione di durata non superiore all'anno, per la cosiddetta flessibilità di ritiro giornaliero oltre la quantità media giornaliera, ove prevista nei contratti di importazione; si tratta di un quantitativo di gas prelevato giornalmente che il vincolo contrattuale massimo annuale rende generalmente sostenibile solo entro una scala temporale limitata e che serve anche alla gestione delle opportunità commerciali collegate alla variabilità del prezzo di acquisto.

Strumenti per scoraggiare eventuali fenomeni di accaparramento di capacità sono la previsione di una garanzia finanziaria, a copertura delle obbligazioni con-

seguenti al conferimento stesso (che è distinta dalla garanzia a copertura delle obbligazioni derivanti dalla conseguente erogazione del servizio), l'applicazione del principio *use it or lose it*, riconosciuto anche in sede di coordinamento europeo (Forum di Madrid), e il trasferimento della relativa capacità da un utente all'altro, nel caso in cui il cliente finale cambi il proprio fornitore di gas naturale.

Delibera n. 137/02: erogazione del servizio

L'Autorità ha definito le condizioni minime per l'esecuzione dei contratti di trasporto, riguardanti propriamente l'erogazione del servizio, ossia le fasi di prenotazione e assegnazione delle capacità di trasporto, il bilanciamento commerciale e la tutela dei contraenti in relazione alla risoluzione di controversie relative al contratto di trasporto. Eccetto che per le norme in materia di bilanciamento e di corrispettivi di bilanciamento, fissate ai sensi dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00, per l'erogazione del servizio di trasporto l'Autorità ha stabilito norme che si configurano sostanzialmente come principi di carattere generale, lasciando in tale ambito una maggiore autonomia alle imprese di trasporto.

Il provvedimento prevede che l'impresa di trasporto sia tenuta a svolgere l'attività di dispacciamento nel rispetto di quanto indicato dall'Autorità in merito alle prenotazioni e alla programmazione delle consegne e delle riconsegne del gas degli utenti. Le prenotazioni effettuate dagli utenti non devono eccedere le capacità loro conferite.

Considerando gli elementi emersi nel corso dell'attività del gruppo di lavoro, l'Autorità ha previsto inoltre la possibilità di cessione o di scambio delle capacità conferite tra gli utenti, nonché del gas entrato in rete, tenendone conto ai fini del bilanciamento; ciò nell'intento di realizzare un *National Balancing Point* formato dall'intera rete nazionale di gasdotti, sull'esempio inglese.

Delibera n. 137/02: bilanciamento

Ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00, le imprese di trasporto devono governare i flussi di gas naturale e i servizi accessori, compresa la modulazione, necessari al funzionamento del sistema; esse hanno pertanto l'obbligo di assicurare il bilanciamento fisico della rete di trasporto. Poiché tuttavia le imprese di trasporto non sono proprietarie del gas trasportato e non hanno il controllo delle quantità di gas rese disponibili o prelevate dagli utenti, gli utenti della rete sono responsabili delle situazioni in cui i propri prelievi non siano equilibrati con le proprie immissioni (cosiddetto bilanciamento commerciale).

L'Autorità ha stabilito i corrispettivi che l'utente versa in caso di proprio sbilanciamento, stabilendo delle soglie di tolleranza abbastanza ampie, in modo da facilitare le imprese nuove entranti.

Delibera n. 137/02: Codici di rete

I principi, i criteri e gli obblighi appena descritti devono confluire nei Codici di rete predisposti dalle imprese di trasporto, previa consultazione aperta a tutti i soggetti coinvolti. Nella strutturazione dei Codici definita dall'Autorità (e già proposta nel relativo Documento per la consultazione), la materia è organizzata in modo da rendere i Codici uniformi per quanto concerne il contenuto, l'organizzazione, la terminologia e la simbologia adottata. Anche al fine della verifica di conformità dei Codici di rete redatti dalle imprese di trasporto ai criteri fissati dall'Autorità, è stato previsto un indice minimo di argomenti che il Codice deve trattare; tali argomenti sono organizzati in sezioni e capitoli.

Le sezioni riguardano: l'informazione, l'accesso e l'erogazione del servizio, la qualità del servizio, la programmazione, l'amministrazione, le emergenze e la procedura di aggiornamento del Codice stesso.

La sezione *Informazione* comprende la descrizione del contesto normativo, delle caratteristiche del sistema di trasporto, dei servizi offerti dall'impresa di trasporto e delle caratteristiche dei sistemi per lo scambio di dati e informazioni tra l'impresa di trasporto e gli utenti. In linea con il provvedimento, nella struttura del Codice si è mantenuta distinta la fase dell'accesso al servizio di trasporto da quella di erogazione del servizio medesimo: a ognuna delle due fasi è dedicata una sezione.

La sezione *Accesso* comprende la descrizione delle fasi dell'accesso al servizio, dai requisiti legali richiesti all'utente, alla procedura del conferimento, ai requisiti tecnici di accesso al servizio (per esempio, è descritta la procedura di allacciamento alla rete), nonché alla descrizione della gestione dei punti di consegna e di riconsegna.

La sezione relativa all'*Erogazione del servizio* di trasporto descrive gli iter della prenotazione, dell'assegnazione e della riassegnazione della capacità, nonché degli scambi e delle cessioni di capacità; la sezione comprende le regole del bilanciamento e le modalità di misura della quantità e della qualità del gas consegnato e riconsegnato.

La sezione *Qualità del servizio* riguarda la descrizione dei parametri di qualità tecnica e commerciale del servizio.

La sezione *Programmazione* riguarda la programmazione delle manutenzioni e le modalità di comunicazione agli utenti degli interventi di manutenzione; la sezione comprende anche l'insieme delle procedure adottate dall'impresa per il coordinamento con le imprese che gestiscono le altre attività della filiera del gas.

La sezione *Amministrazione* descrive le modalità di fatturazione; richiama le responsabilità e gli obblighi di natura fiscale e doganale in capo alle parti previsti dalla normativa vigente; descrive inoltre le modalità di risoluzione di eventuali controversie tra le parti relative all'interpretazione e all'applicazione del contratto di trasporto.

Nella sezione *Emergenza*, sono descritte le procedure che l'impresa di trasporto, gli utenti e i loro clienti devono osservare all'insorgere di situazioni di emergenza (nonché al cessare di tali situazioni).
Infine, nella sezione *Aggiornamento del Codice di rete*, l'impresa di trasporto redige una propria procedura di aggiornamento del Codice di rete, che preveda la consultazione con la generalità degli utenti e dei soggetti interessati.

Gruppo di lavoro

Nel novembre del 2001 l'Autorità, ai sensi delle proprie delibere 3 agosto 2000, nn.146 e 150, istituì un gruppo di lavoro informale con la finalità di acquisire elementi utili ai fini dell'elaborazione dei provvedimenti che l'Autorità ha il compito di emanare, ai sensi del decreto legislativo n. 164/00. L'Autorità promosse tale iniziativa anche tenendo conto del particolare momento di apertura al mercato del settore del gas, dell'allora imminente inizio del nuovo regime tariffario degli stoccaggi e dell'esistenza di un cospicuo numero di temi che necessitavano di una soluzione armonizzata tra le diverse attività della filiera.
Al gruppo di lavoro, che si é riunito per la prima volta il 30 novembre 2002, hanno preso parte, insieme ai rappresentanti dell'Autorità, un rappresentante della Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie del Ministero delle attività produttive e un rappresentante per ciascuno dei seguenti soggetti esterni: imprese di trasporto (Edison T&S S.p.A., Snam Rete Gas), imprese di stoccaggio (Stogit), *trader* (AIGET), clienti e utenti del sistema nazionale del gas (Assocarta, Assomineraria, Confindustria, Enel FTL, Federgasacqua, Gasit, Snam, Unapace).
Nel corso del primo incontro, il gruppo di lavoro ha demandato le attività relative ai temi della pubblicazione di dati e dei corrispettivi di bilanciamento a due sottogruppi specifici, che hanno proseguito separatamente le proprie attività sino al giugno del 2002, riferendo risultati e ricevendo indicazioni per il prosieguo nel corso degli incontri del gruppo di lavoro in sessione plenaria.
Il gruppo di lavoro ha ottenuto largo consenso tra gli operatori del settore, costituendo un'importante opportunità di confronto tra i diversi soggetti coinvolti nelle attività della filiera del gas. Degli esiti dell'attività del gruppo di lavoro si è tenuto conto in sede di elaborazione dei recenti provvedimenti in materia di trasporto e di stoccaggio assunti dall'Autorità.

Verso i Codici di stoccaggio

Nonostante gli incrementi descritti in precedenza a proposito della capacità di stoccaggio, l'offerta di stoccaggio di modulazione a oggi è ancora limitata rispetto alle richieste da parte degli utenti del servizio. Ne segue la necessità per l'Autorità di porre vincoli precisi per l'accesso allo stoccaggio in questa fase di regolazione dell'attività.

La delibera 27 febbraio 2002, n. 26, contiene già regole relative alle modalità di conferimento dei servizi di stoccaggio, valide sino all'emanazione da parte dell'Autorità di criteri, obblighi e priorità per l'accesso a tali servizi e per l'elaborazione dei Codici di stoccaggio.

Sulla base dell'esperienza positiva maturata nelle procedure di conferimento relative all'anno termico 2002-2003 e in relazione alle richieste pervenute per il nuovo anno, l'Autorità, con la Comunicazione del 28 marzo 2003, ha formulato chiarimenti circa le modalità applicative dell'art. 10 della delibera n. 26/02 (sul conferimento di capacità di stoccaggio, appunto), al fine di consentire un corretto e certo svolgimento del conferimento di capacità di stoccaggio per il prossimo anno termico 2003-2004.

In linea di massima le indicazioni dell'Autorità sanciscono la procedura applicata lo scorso anno nei riguardi degli utenti del servizio di stoccaggio di modulazione che servono, direttamente o indirettamente, le utenze civili, queste ultime tutelate dal decreto legislativo n. 164/00 (art. 18).

I limiti alle richieste di spazio di stoccaggio da parte di questi utenti, per la fase di iniezione del gas nei giacimenti, sono fissati sulla base dei consumi del settore civile, in modo da far fronte alla necessità di modulazione per questa tipologia di clienti finali sia in caso di inverno mediamente rigido sia in caso di inverno rigido con frequenza ventennale.

Nel primo caso, il limite è fissato al 33,4 per cento del prelievo aggregato nell'anno 2001 dei citati clienti, riforniti dall'utente al 31 marzo 2003, o del prelievo aggregato relativo all'anno 2002 per le nuove utenze.

Nel secondo caso, viene riconosciuto agli utenti un ulteriore quantitativo massimo di spazio in stoccaggio in misura non superiore al 25 per cento della quota prevista per l'inverno mediamente rigido.

Nel caso in cui la richiesta di conferimento da parte di un utente sia inferiore ai predetti limiti, la ripartizione avverrà tenendo conto della richiesta di tale utente, nel rispetto delle priorità di accesso.

Ai sensi della Comunicazione, le imprese di stoccaggio si coordineranno tra loro onde evitare che a ogni singolo utente sia conferita più di una volta la capacità di stoccaggio di modulazione per le medesime forniture, in modo da ottimizzare le risorse di stoccaggio nazionali complessive.

In conseguenza delle esigenze, legate a fattori climatici e abitudini di consumo, tipiche dello stoccaggio finalizzato a soddisfare la modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi, l'impresa di stoccaggio darà indicazione dei margini di flessibilità consentiti all'utente anche per la fase di erogazione.

DISTRIBUZIONE E VENDITA NEL MERCATO LIBERO E VINCOLATO

Struttura delle attività di distribuzione e vendita per il mercato libero e vincolato

Gli operatori nella distribuzione e nella vendita

Anche nel corso del 2002 sono emerse importanti modifiche riguardanti la struttura degli operatori presenti nei segmenti della filiera del gas relativi alla distribuzione e alla vendita, sia per il mercato libero, sia per quello vincolato. Il recepimento della Direttiva europea, infatti, da un lato ha indotto modifiche di natura legale, come le separazioni societarie, e dall'altro, accrescendo il grado di concorrenza, ha stimolato la creazione di nuovi soggetti (nuove imprese o consorzi di imprese già esistenti), pronti a cogliere nuove opportunità di profitto.

Alla fine del 2002, in base alle soglie di idoneità vigenti prima dell'apertura totale del mercato alla concorrenza, risultavano operanti 18 consorzi di consumatori, che riunivano circa 300 aziende dell'Italia settentrionale. Le regioni che hanno mostrato una più veloce capacità di reazione sono state la Lombardia, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna. Laddove queste realtà consortili sono riuscite a ottenere forniture di gas spuntando prezzi vantaggiosi, è assai probabile che siano destinate a mantenersi anche dopo l'allargamento della qualifica di idoneità a tutti i consumatori, avvenuto a partire dall'1 gennaio di quest'anno.

Si è già visto, nel paragrafo dedicato alla fase dell'approvvigionamento, come negli ultimi due anni siano nati numerosi nuovi soggetti importatori che vendono all'ingrosso nel mercato liberalizzato nazionale; attualmente vi sono però anche 4 clienti grossisti non importatori e 11 consorzi di distributori che rivendono il gas ai clienti vincolati e idonei allacciati alle proprie reti di distribuzione. I consorzi di distribuzione sono generalmente costituiti da aziende di distribuzione operanti nell'Italia settentrionale, concentrate soprattutto in Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana.

Circa lo svolgimento dell'attività di distribuzione e di vendita occorre ricordare, tuttavia, come, in base alle disposizioni del decreto legislativo n. 164/00, entro l'1 gennaio 2003:

- gli enti locali dovevano indire gare per l'affidamento del servizio di distribuzione o comunque trasformare le gestioni dirette in società di capitali o in società cooperative a responsabilità limitata (art. 15);
- tutte le imprese di gas naturale che svolgono attività di distribuzione e di vendita (comprese quelle che forniscono meno di 100 mila clienti finali) dovevano separare societariamente le stesse attività di distribuzione e di vendita (art. 21);

- le imprese che intendono svolgere attività di vendita del gas naturale a clienti finali dovevano essere autorizzate dal Ministero delle attività produttive (art. 17).

Il Ministero delle attività produttive ha reso nota la situazione al 30 aprile 2003 delle domande di autorizzazione alla vendita a clienti finali presentate, riassunta nella tavola 5.11. Più precisamente, il ministero ha pubblicato gli elenchi delle società che hanno ottenuto (o non hanno ottenuto) l'autorizzazione alla vendita, distinguendole in 4 tipologie. In primo luogo vi sono le società e gli enti locali le cui richieste di autorizzazione sono state valutate positivamente: si tratta in tutto di 187 operatori che hanno ottenuto l'autorizzazione a svolgere l'attività di vendita o stanno per riceverla in via formale dal Ministero delle attività produttive. Un secondo elenco evidenzia i nominativi di 92 società o Comuni che hanno richiesto l'autorizzazione alla vendita, per il perfezionamento della quale il ministero ha chiesto e ricevuto ulteriori elementi integrativi; questi soggetti hanno ottenuto in via transitoria (attraverso il silenzio assenso) l'autorizzazione a svolgere l'attività di vendita, in attesa dell'esame degli elementi integrativi da parte del ministero. Il terzo elenco comprende 234 società che al 30 aprile non avevano ancora comunicato il completamento delle operazioni di separazione societaria o di trasformazione in gestione diretta, che sono state autorizzate alla vendita in via eccezionale e transitoria sino al 30 giugno 2003. L'ultima lista include invece 46 società che, pur avendo presentato la domanda, non hanno inviato le integrazioni richieste dal ministero e non sono state quindi autorizzate.
Considerando anche le 131 domande eliminate (in quanto presentate due volte dal medesimo soggetto, o perché nel frattempo è intervenuta una fusione di due soggetti che avevano fatto domanda separatamente e così via), al 30 aprile erano 318 le pratiche concluse su un totale di 690 esaminate.
Per effetto dei mutamenti in corso, al 31 dicembre 2002 risultavano operativi all'Autorità:

- 449 società di sola distribuzione;
- 244 distributori integrati, vale a dire sia con attività di distribuzione, sia di vendita;
- 149 società di sola vendita.

I clienti

Se si osserva il mercato del gas dal lato della clientela, invece, si può dire che nel corso del 2002 più di 1 700 aziende, di cui 300 società di distribuzione, hanno esercitato i propri diritti di clienti idonei, nel senso che o hanno cam-